



REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Indice

Capitolo 1	Parte generale		
	1.0	Definizioni	1
	1.1	Ammontare del contributo annuale. Riduzioni ed esoneri	1
	1.2	Riduzione del contributo annuale	4
	1.3	Esclusione dalla riduzione del contributo annuale	6
	1.4	Termini e modalità di presentazione della richiesta di riduzione	7
	1.5	Controlli e sanzioni	8
	1.6	Norme generali	8
Capitolo 2	Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale		
	2.1	Riduzione del contributo annuale per merito	9
	2.2	Termini	9
	2.3	Studente a tempo parziale	12
	2.4	Decadenza	14
Capitolo 3	Studenti iscritti ai corsi post laurea		
	3.1	Scuole di specializzazione	15
	3.2	Procedure di carriera per specializzandi	18
	3.3	Master	19
	3.4	Corsi dottorato	19

Allegati

Allegato 1	DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 <i>Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</i> , articolo 8	20
Allegato 2	Decreto Miur del 11 giugno 2019 <i>"Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'a.a. 2019/2020"</i>	21
Allegato 3	Tabella dei coefficienti di correzione dei PIL dei paesi extra-UE rapportati al PIL dell'Italia (FMI anno 2017)	22

Capitolo 1 Parte generale

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento:

- a. per **studenti** si intendono gli iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master;
- b. per **contributo minimo**, si intende la quota fissa della tassa d'iscrizione dovuta dagli studenti del capitolo 2 in relazione alla propria posizione di regolarità e ai crediti acquisiti, inglobata all'interno del contributo omnnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c. per **contributo annuale**, si intende:
 - per gli studenti di cui al capitolo 2, l'importo del contributo omnnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, la tassa di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria e il contributo minimo, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, la tassa di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti di cui al capitolo 3 iscritti ai corsi di master, l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- d. per **riduzione**, si intende l'esonero parziale o totale dal pagamento del contributo annuale escluso il contributo minimo, concesso per condizioni economiche e/o per merito. Agli studenti di cui al capitolo 3, la riduzione è riconosciuta esclusivamente per condizioni economiche;
- e. per **DSU** si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- f. per attestazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) si intende l'attestazione in corso di validità per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i.* e, in particolare, dall'articolo 8 (Allegato 1);
- g. per **dichiarazione sostitutiva unica** si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento dell'attestazione ISEE;
- h. per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai fini della completezza del testo, il presente Regolamento include anche gli importi, le scadenze e le rate del contributo annuale relativo ad anni accademici precedenti non ancora conclusi, compresi i termini di presentazione della richiesta di riduzione del contributo, nei casi consentiti.

1.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ANNUALE. RIDUZIONI ED ESONERI

1.1.1 Ammontare del contributo

L'ammontare massimo del contributo annuale per l'anno accademico 2019/2020 è di € **2.296,00** aumentato del contributo minimo che varia da € **0** a € **270,00**.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di € **140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da € **16,00** in nessun caso rimborsabile.

L'imposta di bollo necessaria per il rilascio del titolo è inclusa nella contribuzione complessiva nell'ultimo anno di iscrizione.

Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio dell'Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento del contributo annuale previsto per ciascuno di essi.

1.1.2 Riduzioni ed esoneri

1.1.2.1 Studenti di cui al capitolo 2

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alle condizioni economiche, fino ad un massimo di **€ 2.296,00**.

Ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all' art. 2.1, il contributo onnicomprensivo annuale è ulteriormente ridotto, d'ufficio, fino ad un massimo di **€ 267,00**.

Resta inteso che la somma delle riduzioni sopra dette non può, in alcun caso, eccedere l'importo di € 2.296,00.

1.1.2.2 Studenti di cui al capitolo 3

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alle condizioni economiche, fino ad un massimo di **€ 2.296,00**.

1.1.2.3 Studenti esonerati totalmente

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU. Gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, ai quali viene revocata la borsa di studio dal DSU, sono totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione;
- b) idonei non beneficiari, per esaurimento fondi, di borse di studio riconosciute a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo, anche in collaborazione con altri enti.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2019. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti, l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando l'interessato non comunichi all'Università la perdita del requisito;
- h) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e g) sono esonerati dal contributo annuale, dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione delle tasse previste per i servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

1.1.3.1 Corsi singoli

Il contributo di iscrizione ai corsi singoli è di **€ 15,00** per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti. Il contributo non è rimborsabile, eccezion fatta per il mancato accoglimento, da parte del competente organo accademico, della richiesta di iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato. I richiedenti asilo sono esonerati dal pagamento del contributo.

1.1.3.2 Dipendenti dell'Università di Pisa e di altre Istituzioni e ultra cinquantenni

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito e anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. **€ 200,00** per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2019;

- b. **€ 200,00** per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Inoltre, per il personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università. Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione.

I suddetti studenti possono presentare istanza per l'applicazione della riduzione del contributo annuale così come determinato ai paragrafi 2.1, 2.2.1 e 3.1.1 del presente Regolamento e, in nessun caso, sono tenuti al pagamento del contributo minimo.

Queste contribuzioni specifiche non si applicano agli iscritti ai master e ai medici specializzandi, anche stranieri.

1.1.3.3 Accademia navale di Livorno

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, all'Università di Pisa, quanto previsto in apposita convenzione.

1.1.3.4 Free mover

Gli studenti **free mover** sono tenuti al pagamento di:

- € 400,00 per un semestre;
 - € 700,00 per un anno accademico.
- oltre a € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

1.1.3.5 Foundation course

Ai fini dell'iscrizione ai "**Foundation Course**", di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017, è previsto il pagamento di un contributo omnicomprendivo commisurato al percorso seguito in termini di **CFC (Credit Foundation Course)**, così come riportato in tabella:

CFC	Contribuzione totale	Importo e scadenza rate
60	€ 5.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 15 Luglio 2019 (per studenti extra UE) o il 31 Luglio 2019 (per studenti UE o extra UE con permesso di soggiorno) € 4.000,00 entro il 30 Settembre 2019
96	€ 7.500,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro 15 Luglio 2019 (per studenti extra UE) o il 31 Luglio 2019 (per studenti UE o extra UE con permesso di soggiorno) € 4.000,00 entro il 30 Settembre 2019 € 2.500,00 entro il 30 settembre 2020
120	€ 10.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 15 Luglio 2019 (per studenti extra UE) o il 31 Luglio 2019 (per studenti UE o extra UE con permesso di soggiorno) € 4.000,00 entro il 30 Settembre 2019 € 5.000,00 entro il 30 settembre 2020
Iscrizione a singoli moduli	€ 85,00 per ciascun credito	il 20% (non rimborsabile) dell'importo dovuto entro il 15 Luglio 2019 (per studenti extra UE) o il 31 Luglio 2019 (per studenti UE o extra UE con permesso di soggiorno) l' 80% dell'importo dovuto entro il 30 Settembre 2019

Unitamente alla rata con scadenza 15 Luglio 2019 (per studenti extra UE) o il 31 Luglio 2019 (per studenti UE o extra UE con permesso di soggiorno) deve essere versata l'imposta di bollo pari a € 16,00. Detta rata è rimborsabile solo nel caso di mancata concessione del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche interessate, per cause non imputabili a negligenza o incuria del candidato.

I candidati che, per qualsiasi ragione adeguatamente giustificata, effettuano il pagamento dopo il 30 settembre e, comunque, entro e non oltre il 31 Dicembre 2019, sono tenuti al versamento di una indennità di mora pari a € 500,00.

In caso di rinuncia, lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della formalizzazione della richiesta.

1.1.3.6 Lauree e lauree magistrali in convenzione

Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'ateneo riconosce a dette istituzioni un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica, commisurato alla contribuzione studentesca incassata, nella misura:

- del 40% per i corsi di Biotecnologie Molecolari e Bionics Engineering, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- del 30% per il corso di Economics, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- di 1/6 (un sesto) per i corsi di Materials and Nanotechnology e Neuroscience, alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

1.1.3.8 Esami di Stato

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di **€ 300,00**. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di **€ 150,00**. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di **€ 100,00**.

1.1.4 Servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili (salvo il caso di non attivazione del corso) e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- **€ 60,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (gestiti autonomamente a livello locale) e per le selezioni di ammissione per trasferimento da altro ateneo per i medesimi corsi;
- **€ 30,00** per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale;
- **€ 30,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;
- **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
- per l'accesso ai corsi di laurea con concorso per soli titoli non è richiesto alcun contributo.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Tessera magnetica o badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto universitario (anche di tirocinio) **€ 15,00**
- Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00**.

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

1.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'ISEE, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4. e 1.2.5.

1.2.2 Fasce di ISEE e contributo minimo

La graduazione del **contributo annuale** è determinata sommando alle risultanze della Tabella 1) il **contributo minimo** indicato nella Tabella 2), quest'ultimo, in nessun caso, riducibile:

Tabella 1)

Fasce di ISEE	Contributo annuale escluso contributo minimo (€)
fino a € 23000,00	0
oltre € 23000,00 e fino a € 36000,00	(0,057 * ISEE) - 1.250,00
oltre € 36000,00 e fino a € 54000,00	(0,048 * ISEE) - 925,00

oltre a € 54000,00 e fino a € 72000,00	(0,035 * ISEE) - 224,00
oltre € 72000,00	2.296,00

L'ISEE deve essere arrotondato alle unità di migliaia:

- per difetto, quando le centinaia sono inferiori a € 500,00
- per eccesso, quando le centinaia sono maggiori o uguali a € 500,00

Tabella 2)

Condizione studente	Contributo minimo
<i>Studenti di cui al capitolo 2</i>	
a) Studenti <i>regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici pari o inferiore alla durata normale del corso aumentata di uno) in possesso dei requisiti curriculari (*);	0
b) Studenti iscritti all'Università di Pisa <i>al primo anno</i>	0
c) Studenti <i>regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici pari o inferiore alla durata normale del corso aumentata di uno) <i>senza</i> requisiti curriculari (*)	€ 70,00
d) Studenti <i>non regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso aumentata di uno) in possesso dei requisiti curriculari (*);	€ 200,00
e) Studenti <i>non regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso aumentata di uno) <i>senza</i> requisiti curriculari (*)	€ 270,00
f) <i>Studenti di cui al capitolo 3</i>	0

(*) 10 CFU acquisiti entro il 10 agosto 2019, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico; 25 CFU acquisiti nel periodo 11 agosto 2018-10 agosto 2019, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo.

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo minimo, gli studenti che:

- si laureano in un appello che inizia entro il 31 gennaio 2020;
- si iscrivono all'Università di Pisa a seguito di trasferimento o di abbreviazione di carriera, solo per il primo anno d'iscrizione, indipendentemente dall'anno di corso al quale vengono ammessi;
- riattivano la carriera nell'a.a. 2019/2020, a seguito di interruzione temporanea ottenuta per l'a.a. 2018/2019 o dopo un periodo di inattività di almeno due anni accademici, solo per il primo anno in cui riattivano la carriera.

Sono esonerati dal pagamento del contributo minimo previsto al punto c) ed e) della Tabella 2), per il solo importo di € 70,00, gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che conseguono il titolo entro il 31 maggio 2020 e che al 10 agosto 2018 hanno acquisito nella loro carriera un numero di crediti che rispetti la condizione sotto specificata in relazione al tipo corso d'iscrizione:

- LM 120 CFU – (CFU della prova finale) – (CFU acquisiti al 10/08/2018) <= 25 CFU;
- LM5 300 CFU – (CFU della prova finale) – (CFU acquisiti al 10/08/2018) <= 25 CFU;
- LM6 360 CFU – (CFU della prova finale) – (CFU acquisiti al 10/08/2018) <= 25 CFU.

1.2.3 Ulteriori riduzioni

E' applicato un beneficio aggiuntivo per gli studenti fuori sede, così calcolato:

[€ 2.296,00 – Contributo annuale dovuto escluso contributo minimo] * 15%.

Sono considerati fuori sede gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto,

superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.

E' altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale, come sopra calcolato per la condizione di fuori sede, agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2019/2020.

La sommatoria di tutte le riduzioni sopra dette non potrà in alcun caso eccedere l'importo di € 2.296,00.

1.2.4 Contributo annuale per studenti stranieri

L'ammontare del contributo annuale per gli studenti stranieri non comunitari, con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria e ai master, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è così determinato:

€ 2.296,00 * coefficiente di correzione calcolato come rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del paese di appartenenza e il PIL dell'Italia (Allegato 3)

L'importo del contributo annuale non può essere in alcun caso inferiore a € 200,00

L'ammontare del contributo annuale dovuto dagli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui all'Allegato 2 è ridotto d'ufficio dell'importo pari a € 2.096,00 e, pertanto, corrisponde all'importo della prima rata della contribuzione di **€ 200,00**.

In deroga a quanto sopra, qualora lo studente non comunitario (Allegato 2 e 3) sia regolarmente soggiornante in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la propria famiglia d'origine possieda redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.

Agli studenti di cui all'Allegato 2 e 3, in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1, il contributo annuale è ulteriormente ridotto, d'ufficio, fino ad un massimo di **€ 267,00**.

La sommatoria di tutte le riduzioni sopra dette non potrà in alcun caso eccedere l'importo di € 2.296,00.

I suddetti studenti non sono tenuti al pagamento del contributo minimo.

Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione del nucleo familiare dello studente. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.2.5 Riduzione del contributo annuale per studenti con redditi/patrimoni all'estero

Gli studenti residenti in paesi appartenenti all'Unione Europea diversi dall'Italia e gli studenti residenti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d'origine residente in paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero, possono, a domanda, ottenere la riduzione del contributo annuale sulla base del valore ISEE parificato, che può essere rilasciato gratuitamente dai CAF convenzionati con l'ateneo.

1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- iscritti ai master;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio, ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per condizione economica, gli studenti che:

- non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione;
- presentano la richiesta di riduzione della contribuzione, ma non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti all'art. 2.2 e 3.1.1.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;

- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale vengono ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale.

1.4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE

La richiesta di riduzione del contributo annuale può essere presentata, esclusivamente tramite il portale studente www.studenti.unipi.it, anche con il versamento di un'indennità di mora, entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2 e 3.1.1.

L'ammontare della contribuzione è calcolata, per le richieste di riduzione presentate:

- **dal 23 settembre 2019 al 31 dicembre 2019**

sulla base dell'ultima attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data del 31 dicembre 2019, ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro il 31 dicembre 2019;

La richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 31 dicembre 2019, è annullata d'ufficio, fatta salva la facoltà dello studente di presentare successivamente una nuova richiesta di riduzione con l'addebito dell'indennità di mora eventualmente ricalcolata secondo quanto previsto agli articoli 2.2 e 3.1.1;

- **dal 1 gennaio 2020 al 15 maggio 2020**

sulla base di un'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione, ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro la data di presentazione della richiesta di riduzione e con l'addebito dell'indennità di mora di cui al punto 2.2.1 e 3.1.1.

La richiesta di riduzione, in nessun caso, può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE o di aver ottenuto l'attestazione stessa. La richiesta di riduzione, presentata in assenza dei suddetti requisiti è annullata d'ufficio e il contributo annuale è interamente dovuto.

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, acquisita dall'INPS a seguito della presentazione della richiesta di riduzione, con quella relativa ai redditi e/o ai patrimoni dell'anno successivo. Eventuali modifiche alla situazione costituitasi, sono ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e l'internazionalizzazione.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, entro il 15 maggio 2020, con la rinuncia ai benefici connessi, presentando apposita istanza.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria, immatricolati negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione coincide con la data di scadenza della presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, anche con riferimento ad anni accademici pregressi o a carriere chiuse, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata per il relativo anno accademico.

Nel caso in cui lo studente non abbia inviato la richiesta di riduzione della contribuzione nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1., o, analogamente, nei termini previsti dal Regolamento di riferimento, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

L'Università si riserva la possibilità di acquisire autonomamente le attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS o dal DSU ai propri iscritti, nel caso in cui abbiano presentato domanda di borsa di studio al DSU.

1.5 CONTROLLI E SANZIONI

1.5.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni autodichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di **€ 1.500,00**.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

Il pagamento della contribuzione universitaria avviene esclusivamente attraverso il sistema **pagopa**. Nella sezione "Tasse" dell'area riservata di ciascun studente, sono attive le procedure per il pagamento della contribuzione con PagoPA.

In via residuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 lo studente può utilizzare i documenti di pagamento MAV solo se ancora disponibili sul portale Alice Alice www.unipi.studenti.it – sezione "Tasse".

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di averlo disposto nel rispetto dei termini.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti, sulla base di apposite linee guida stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate congiuntamente a quanto previsto da "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" approvato con delibera del Senato accademico n. 136 del 13 giugno 2019 e da "Procedure e termini per le carriere universitarie relative ai corsi di dottorato, alle scuole di specializzazione, ai master e ai corsi per la formazione insegnanti – Anno accademico 2019/2020", approvate con delibera del Senato n. 136 del 13 giugno 2019 e n. 165 del 19 luglio 2019.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito dell'ateneo

Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di maturità superiore o uguale a 95/100 o 57/60.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero, il voto di maturità viene determinato riportando il voto estero in centesimi, sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 267,00 per chi ha conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) superiore o uguale a 108/110.

2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

La riduzione per merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è determinata nella misura di € 267,00 per chi si colloca al di sopra del 90° percentile della distribuzione della sommatoria del prodotto dei voti degli esami sostenuti dall'atto dell'immatricolazione al 10 agosto 2019 per i relativi crediti, calcolato per ciascun anno d'iscrizione di ogni corso di studio.

Il corso di studio di riferimento per la determinazione della riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello di iscrizione alla data del 10 agosto 2019. Gli esami presi in considerazione sono tutti quelli sostenuti dall'anno di avvio della carriera universitaria di attuale iscrizione fino al 10 agosto 2019.

Nel caso di laurea magistrale non a ciclo unico, l'eventuale anno di preiscrizione non è valutato ai fini dell'individuazione dell'anno accademico di immatricolazione.

Per tutti i corsi di studio, in presenza di interruzione temporanea agli studi della carriera universitaria, l'anno accademico di immatricolazione, utilizzato per il calcolo del merito, è aumentato di una unità per ogni anno interrotto.

2.2 TERMINI

2.2.1 Richiesta di riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti gli studenti che sono **regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2019/2020** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) **alla data del 31 dicembre 2019**.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale, sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	31 dicembre 2019 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2019
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	16 marzo 2020 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2019 e indennità di mora di € 150,00
	15 maggio 2020 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2019 e indennità di mora di € 300,00

N.B. Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso le sedi o i soggetti autorizzati

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal pagamento del contributo annuale e della tassa regionale.

Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo il 15 maggio 2020.

L'indennità di mora deve essere pagata entro il 15 maggio 2020 o prima della chiusura della carriera, se antecedente. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 15 maggio 2020), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

2.2.2 Termini particolari di presentazione della richiesta di riduzione del contributo annuale

Gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità possono iscriversi e, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1, possono presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero. In una nota di accompagnamento alla domanda, questi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio, conseguito dopo il 30 settembre 2019, che consenta il riconoscimento di crediti.

Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2019/2020 e che alla data del 15 dicembre 2019 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, la richiesta di riduzione, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda di trasferimento o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione del contributo annuale

La rateazione è così strutturata:

Rateazione	Importo	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	30 settembre 2019
Contributo minimo	da a € 0 a € 270,00	31 gennaio 2020
Seconda rata	€ 699,00	16 marzo 2020
Terza rata	€ 699,00	15 maggio 2020
Quarta rata	€ 698,00	15 luglio 2020

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, solo in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00.

Le scadenze di cui sopra possono essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativo e superiore a € 10,00, il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 16 marzo 2020.

L'Università può disporre dilazioni rispetto a tali termini per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019,
- € 100,00 dal 1° novembre al 2 dicembre 2019
- € 150,00, dal 3 dicembre 2019 (al 31 dicembre 2019 solo per gli immatricolati).

Le medesime indennità di mora si applicano agli studenti che rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e ai corsi ad accesso programmato dopo il 30 settembre 2019. L'applicazione dell'indennità di mora è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora di € 50,00, gli studenti decaduti alla data del 30 settembre 2019 e che si immatricolano entro il 31 ottobre 2019.

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione sono fissati all'art. 4 di "*Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale*" approvate con delibera del Senato accademico n. 136 del 13 giugno 2019.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00).

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione, mentre, gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, solo di quelle relative all'anno di trasferimento.

2.2.4 Validità delle tasse

Lo studente:

- che, entro il 31 dicembre 2019, non rispetta le procedure e gli adempimenti per l'immatricolazione previsti da "*Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale*" approvati con delibera del Senato accademico n. 136 del 13 giugno 2019, è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di oneri amministrativi;
 - che consegue il titolo entro 31 dicembre 2019 non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2019/2020. E' invece tenuto ad iscriversi lo studente che consegue il titolo entro il 31 dicembre 2019 nel primo anno di abbreviazione di carriera o nel primo anno di iscrizione a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico;
 - che viene ammesso ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico o ad un corso singolo di transizione, è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale;
 - che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2019 e presenta domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, viene ammesso ai corsi singoli di transizione ed è tenuto al pagamento delle tasse calcolate per il corso triennale;
 - che rinuncia agli studi, è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 31 ottobre 2019, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2019/2020 non è dovuta;
 - è tenuto al pagamento della prima rata per l'iscrizione dell'anno accademico 2018/2019 pari a € 200,00 a titolo di contributo omnicomprensivo e di € 140,00 di tassa regionale, oltre a € 150,00 di indennità di mora per ritardato rinnovo dell'iscrizione, se:
 - non ha compiuto atti di carriera per il solo anno accademico 2018/2019 e intende riprendere gli studi;
 - nell'anno accademico 2018/2019 ha rinunciato agli studi entro il 31/10/2018 e vuole immatricolarsi all'a.a. 2019/2020 con riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente;
 - che si trasferisce ad altro ateneo è tenuto:
 - ✓ entro il **31 dicembre 2019**, al versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
 - ✓ dal **1° gennaio 2020**, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate;
 - che ha concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione entro il 16 marzo 2020, oltre alle rate successive alla prima di cui all'articolo 2.2.3., eventualmente ricalcolate sulla base della richiesta di riduzione presentata, e al contributo minimo, se dovuto.
- Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:
- ✓ di € 200,00, a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;

✓ della prima rata d'iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 31 ottobre 2019. Prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione.

Nel caso di conseguimento titolo entro il 31 dicembre 2019, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione, anche se non risultato vincitore della borsa DSU;

- che si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo;
- che non è in regola con le iscrizioni o con il pagamento di tasse, contributi o indennità di mora, non può essere ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame.
- che, negli anni accademici precedenti al 2015/2016 si è iscritto senza completare il pagamento della contribuzione addebitata, qualora intenda compiere atti di carriera (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro ateneo, ricongiunzione della carriera dopo un periodo d'interruzione, richiesta di certificazioni) o incorra nella decadenza, è obbligato a versare:
 - per gli anni accademici antecedenti al 2015/2016, in cui non ha sostenuto esami, un importo forfetario di € 200,00, oltre a quello corrispondente alla prima rata d'iscrizione per l'anno accademico di riferimento se ha presentato domanda di borsa DSU e non l'ha ottenuta;
 - per gli anni accademici precedenti al 2015/2016, in cui ha sostenuto esami, un importo forfetario pari alla contribuzione addebitata e non pagata per l'anno accademico di riferimento.

2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE

2.3.1 Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per il regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per gli anni accademici successivi, è riconosciuto a domanda dell'interessato e sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

2.3.2 L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici. Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2018/2019, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 29 febbraio 2020, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2021.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2019/2020, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2021, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2022.

2.3.3 La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019, secondo le modalità descritte nel sito web www.unipi.it con allegata l'attestazione ISEE o la Dichiarazione Sostitutiva Unica, in assenza della quale l'istanza non sarà presa in considerazione.

Qualora alla data del 31 dicembre 2019, la Dichiarazione Sostitutiva Unica o l'attestazione ISEE non si riferiscano alla prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, lo studente viene collocato in coda alla graduatoria.

In caso di ex-aequo, si applica il criterio della minore età.

Tra tutti coloro che hanno presentato domanda verrà formulata una graduatoria sulla base dell'ordine crescente dell'ISEE dichiarato, dando priorità a coloro che, per comprovati e documentati motivi, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Attività lavorativa: riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- Servizio civile volontario;
- Cura e assistenza dei familiari: impegno non occasionale nella cura di familiari non autosufficienti (con certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL);

- Problemi personali di salute o di invalidità: le malattie o l'invalidità che impediscono la regolare progressione degli studi devono essere certificate da strutture sanitarie pubbliche;
- Gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- Attività sportive di alto livello: sono da considerarsi atleti di alto livello gli studenti che rientrano in una delle tipologie previste dal protocollo sottoscritto dal MIUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU;
- Iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MIUR.

Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate da apposita commissione nominata con decreto rettorale.

L'Università di Pisa procederà ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.5 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

2.3.4 Il numero di studenti ai quali viene riconosciuto il beneficio è determinato sulla base del minor introito collegato alla riduzione della contribuzione riconosciuta ai richiedenti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili previste in bilancio dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a master, dottorati, scuole di specializzazione;
- soggetti a sanzioni disciplinari.

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- risultare vincitori della borsa di studio DSU o idonei all'ottenimento della stessa;
- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus).

2.3.5 Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 60% del contributo annuale di cui al art. 1.2.2.

La graduazione del contributo annuale è determinato sommando alle risultanze della Tabella 1), calcolate in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, il contributo minimo indicato nella Tabella 2) che, in nessun caso, può essere ridotto:

Tabella 1)

Fasce di ISEE	60% del contributo annuale escluso contributo minimo (€)
fino a € 23000,00	0
oltre € 23000,00 e fino a € 36000,00	$[(0,057 * ISEE) - 1.250,00] * 60\%$
oltre € 36000,00 e fino a € 54000,00	$[(0,048 * ISEE) - 925,00] * 60\%$
oltre a € 54000,00 e fino a € 72000,00	$[(0,035 * ISEE) - 224,00] * 60\%$
oltre € 72000,00	€ 2.296,00*60%

L'ISEE deve essere arrotondato alle unità di migliaia:

- per difetto, quando le centinaia sono inferiori a € 500,00
- per eccesso, quando le centinaia sono maggiori o uguali a € 500,00

Tabella 2)

Condizione studente	60% del contributo minimo

a) Studenti <i>regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici pari o inferiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due) in possesso dei requisiti curriculari (*);	0
b) Studenti iscritti all'Università di Pisa <i>al primo anno</i>	0
c) Studenti <i>regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due) <i>senza</i> requisiti curriculari (*);	€ 42,00
d) Studenti <i>non regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due) in possesso dei requisiti curriculari (*);	€ 120,00
e) Studenti <i>non regolari</i> (iscritti all'Università di Pisa da un numero di anni accademici superiore al doppio della durata normale del corso aumentata di due) <i>senza</i> requisiti curriculari (*);	€ 162,00

(*) 6 CFU acquisiti entro il 10 agosto 2019, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico; 12 CFU acquisiti nel periodo 11 agosto 2018-10 agosto 2019, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo.

Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione e € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato rispetto dei limiti massimi di crediti da acquisire;
- rinuncia volontaria allo status di studente part-time;
- rinuncia agli studi dopo la scadenza dell'ultima rata o decadenza al termine del primo anno del biennio;
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

2.4 DECADENZA

Ai fini della decadenza si applica quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Didattico di ateneo.

Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi post laurea

3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti coloro che sono regolarmente iscritti (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU), alla data del **31 dicembre 2019**, alle ore 12,00. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente via web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa.

Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE, presso le sede o i soggetti autorizzati.

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata in relazione alla data di invio della richiesta di riduzione, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo i termini ultimi indicati nelle tabelle sottostanti.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	31 dicembre 2019 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2019
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 maggio 2020 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2019 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15 maggio 2020

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

Per gli specializzandi **non medici** iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria di cui alla tabella sotto riportata, i termini per la richiesta di riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

Anno immatricolaz/Scuola	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione oltre i termini</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
(A15) Immatricolati nell'anno accademico 2015/2016 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica 	30/09/2019	Iscrizione entro il 30/09/2019	16/12/2019	Iscrizione entro il 30/09/2019 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16/12/2019
(A16) Immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chirurgia orale ▪ Odontoiatria pediatrica 	1/07/2019	Iscrizione entro il 1/07/2019	30/09/2019	Iscrizione entro il 1/7/2019 e indennità di mora di € 300,00 entro il 30/09/2019

(A16_1) Immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 a: ▪ Farmacia ospedaliera ▪ Fisica medica	31/12/2019	Iscrizione entro il 31/12/2019 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2019)	15/05/2020	Iscrizione entro il 31/12/2019 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15/05/2020
(A16_2) Immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	3/02/2020	Iscrizione entro il 3/02/2020	15/05/2020	Iscrizione entro il 3/02/2020 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15/05/2020
(A17) Immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	31/12/2019	Iscrizione entro il 31/12/2019 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2019)	15/05/2020	Iscrizione entro il 31/12/2019 e indennità di mora di € 300,00 entro il 15/05/2020
(A18) Immatricolati nell'anno accademico 2018/2019 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	31/12/2019	Immatricolazione da bando	15/05/2020	Immatricolazione da bando e indennità di mora di € 300,00 entro il 15/05/2020

3.1.2 Rateazione

La contribuzione dovuta dagli iscritti alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2019/2020, fatta eccezione per i medici che si iscriveranno alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria in tale anno, ammonta a € 2.296,00 ed è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	30 settembre 2019
Seconda	€ 699,00	16 marzo 2020
Terza	€ 699,00	15 maggio 2020
Quarta	€ 698,00	15 luglio 2020
TOTALE	€ 2.296,00	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

Coloro che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 30 settembre 2019, sono tenuti al pagamento dell'indennità di mora, pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019,
- € 100,00 dal 1° novembre al 2 dicembre 2019
- € 150,00, dal 3 dicembre 2019

La contribuzione dovuta dagli **iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2019/2020** ammonterà a € 1.802,00 e sarà così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	Le scadenze delle rate saranno definite in base ai tempi di svolgimento del
Seconda	€ 534,00	
Terza	€ 534,00	

Quarta	€ 534,00	concorso di ammissione 2019/2020
TOTALE	€ 1.802,00	

In caso di immatricolazione, alla prima rata deve essere aggiunta l'imposta di bollo da € 16,00. Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00

La suddetta contribuzione si applica anche agli iscritti medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2018/2019. I relativi importi e scadenze sono riepilogati nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolaz.	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione di Area sanitaria – "MEDICI"			
		I^rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2014/2015	2018/2019	31/10/2019 € 200,00	16/03/2020 € 534,00	15/05/2020 € 534,00	15/07/2020 € 534,00
2015/2016	2018/2019	31/10/2019 € 200,00	16/03/2020 € 534,00	15/05/2020 € 534,00	15/07/2020 € 534,00
2016/2017	2018/2019	2/01/2020 € 200,00	16/03/2020 € 534,00	15/05/2020 € 534,00	15/07/2020 € 534,00
2017/2018	2018/2019	30/09/2019 € 200,00	16/03/2020 € 534,00	15/05/2020 € 534,00	15/07/2020 € 534,00
2018/2019	2018/2019	Vedi istruzioni per l'immatricolazione € 200,00	16/03/2020 € 534,00	15/05/2020 € 534,00	15/07/2020 € 534,00

Gli importi e le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli **iscritti non medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria** sono riepilogate nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolaz/Scuola	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione Area sanitaria – "NON MEDICI"			
		I^rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2015/2016 (A15) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	2017/2018	30/09/2019 € 267,00	16/12/2019 € 691,00	30/04/2020 € 691,00	30/06/2020 € 691,00
2016/2017 (A16) ▪ Chirurgia orale ▪ Odontoiatria pediatrica	2018/2019	1/07/2019 € 200,00	30/09/2019 € 699,00	16/12/2019 € 699,00	30/04/2020 € 698,00
2016/2017 (A16_1) ▪ Farmacia ospedaliera ▪ Fisica medica	2019/2020	30/09/2019 € 200,00	16/03/2020 € 699,00	15/05/2020 € 699,00	15/07/2020 € 698,00
2016/2017 (A16_2) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	2018/2019	3/02/2020 € 200,00	15/05/2020 € 699,00	15/07/2020 € 699,00	30/09/2020 € 698,00
2017/2018 (A17) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica	2018/2019	30/09/2019 € 200,00	16/03/2020 € 699,00	15/05/2020 € 699,00	15/07/2020 € 698,00

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica 					
<p style="text-align: center;">2018/2019 (A18)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica 	2018/2019	02/11/2019 (da bando) € 200,00	16/03/2020 € 699,00	15/05/2020 € 699,00	15/07/2020 € 698,00

Coloro che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora di € 50,00, € 100,00, € 150,00, rispettivamente per il primo, il secondo e a partire dal terzo mese di ritardo.

La mora per ritardata iscrizione è estesa anche a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione della carriera, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Ad esclusione degli studenti che rinunciano agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata. Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Sez. I "Scuole di specializzazione" di "Procedure e termini per le carriere universitarie relative ai corsi di dottorato, alle scuole di specializzazione, ai master e ai corsi per la formazione insegnanti – Anno accademico 2019/2020" approvate con delibere del Senato n. 136 del 13 giugno 2019 e n. 165 del 19 luglio 2019, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

3.2.2 Rinuncia o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2019/2020 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 31 dicembre 2019 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione, a titolo di oneri amministrativi.

3.2.3 Esame finale scuole di specializzazione

- Gli iscritti alle scuole di specializzazione che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l'anno accademico nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame stesso.

- Lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line, accedendo all'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.
- La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, dopo la scadenza della procedura telematica ed entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.
- Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso in cui sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione.

3.3 MASTER

3.3.1 Master

Il contributo degli allievi ordinari per la frequenza di un master viene definito dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ogni anno. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% che certifichino la loro condizione al momento dell'iscrizione al master, sono tenuti al pagamento dei soli costi amministrativi d'istruttoria e dell'imposta di bollo da € 16,00, non rimborsabili anche in caso di non attivazione del corso.

Tutti gli altri esoneri parziali/totali e le contribuzioni forfettarie specifiche, previsti nel presente Regolamento, non si applicano agli iscritti ai master.

3.4 CORSI DI DOTTORATO

3.4.1 Corsi di dottorato

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale. L'iscrizione al corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo per l'immatricolazione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ALLEGATO 2

Decreto MIUR del 11 giugno 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2019)
*Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla
presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico
2019/2020*

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kiribati
Korea Dem. Rep.
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe



ALLEGATO 3

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
PER GLI STUDENTI NON COMUNITARI (Fonte: Fondo Monetario Internazionale anno 2017)**

Albania	0,3285	Iraq	0,4478
Algeria	0,3990	Islanda	1,3735
Antigua e Barbuda	0,6900	Isole Marshall	0,0905
Arabia Saudita	1,4554	Israele	0,9547
Argentina	0,5446	Kazakistan	0,6866
Armenia	0,2396	Kenya	0,0921
Australia	1,3137	Kirghizistan	0,0962
Azerbaijan	0,4591	Kosovo	0,2735
Bahamas	0,6610	Kuwait	1,8348
Bahrein	1,3654	Libano	0,5132
Barbados	0,4611	Libia	0,2579
Belize	0,2197	Macedonia	0,4004
Bielorussia	0,4903	Maldive	0,5051
Birmania	0,1655	Malesia	0,7604
Bolivia	0,1987	Marocco	0,2268
Bosnia ed Erzegovina	0,3003	Mauritius	0,5696
Botswana	0,4779	Messico	0,5130
Brasile	0,4082	Micronesia	0,0893
Brunei	2,0211	Moldavia	0,1490
Camerun	0,0885	Mongolia	0,3306
Canada	1,2679	Montenegro	0,4593
Capo Verde	0,1828	Namibia	0,3036
Cile	0,6476	Nicaragua	0,1534
Cina	0,4378	Nigeria	0,1573
Colombia	0,3807	Norvegia	1,8591
Corea del Sud	1,0373	Nuova Zelanda	1,0140
Costa d'Avorio	0,1016	Oman	1,1974
Costa Rica	0,4516	Pakistan	0,1410
Cuba	0,3134	Palau	0,4338
Dominica	0,3170	Palestina	0,1271
Ecuador	0,2959	Panama	0,6390
Egitto	0,3422	Papua Nuova Guinea	0,1002
El Salvador	0,2353	Paraguay	0,2577
Emirati Arabi Uniti	1,7973	Perù	0,3514
Figi	0,2596	Qatar	3,2902
Filippine	0,2167	Rep. del Congo	0,1766
Gabon	0,5074	Rep. Dominicana	0,4468
Georgia	0,2803	Russia	0,7345
Ghana	0,1213	Saint Kitts e Nevis	0,7071
Giamaica	0,2426	Saint Vincent e Grenadine	0,3061
Giappone	1,1235	Samoa	0,1511
Giordania	0,3289	San Marino	1,5896
Grenada	0,3892	Santa Lucia	0,3576
Guatemala	0,2152	Serbia	0,3994
Guinea Equatoriale	0,9182	Seychelles	0,7562
Guyana	0,2177	Singapore	2,3843
Honduras	0,1448	Siria (*)	0,0764
Hong Kong	1,6070	Sri Lanka	0,3424
India	0,1889	Stati Uniti	1,5669
Indonesia	0,3260	Sudafrica	0,3530
Iran	0,5275	Suriname	0,3654

Svizzera	1,6160		
Swaziland	0,2603		
Taiwan	1,3123		
Tajikistan (*)	0,0825		
Thailandia	0,4684		
Tonga	0,1476		
Trinidad e Tobago	0,8205		
Tunisia	0,3157		
Turchia	0,6967		
Turkmenistan	0,4920		
Ucraina	0,2280		
Uruguay	0,5911		
Uzbekistan	0,1841		
Venezuela	0,3263		
Vietnam	0,1811		

(*) Importo contributo annuale € 200,00